



CONVENZIONE TRA L'ASL GALLURA E IL MATER OLBIA HOSPITAL PER L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE DI ANATOMIA PATOLOGICA

TRA

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, di seguito indicata con ASL n. 2 della Gallura, con sede legale in Olbia, Via Bazzoni Sircana, 2-2A -07026 Olbia, C.F. e P.IVA 02891650901, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Antonio Irione, domiciliato per la carica presso la medesima

e

La **MATER OLBIA S.p.A.** – per la propria Struttura Sanitaria denominata MATER OLBIA HOSPITAL (MOH) – con sede legale e sede operativa in Strada Statale 125 “Orientale Sarda” - Loc. Padrongianus – 07026 Olbia (SS) - C.F. 13882471009, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard De Volo

PREMESSO

- che nel territorio afferente all'ASL Gallura è attiva la struttura ospedaliera privata Mater Olbia Hospital, alla quale la Regione Sardegna ha concesso l'accreditamento istituzionale definitivo per l'erogazione delle attività sanitarie con provvedimento n. 693 del 30.11.2023;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario di ATS Sardegna - ASSL Olbia n. 83 del 26/11/2020 era stata autorizzata la stipula della convenzione che disciplinava le attività di diagnostica medica istocitopatologica, rese dalla struttura di Anatomia Patologica dell'ASSL Olbia - ATS Sardegna, a favore del Mater Olbia Hospital, necessarie per garantire il funzionamento della struttura privata;
- che con Deliberazione del Direttore Generale di ASL Gallura n. 257 del 26/03/2024 era stato autorizzato il rinnovo annuale per il 2024 della Convenzione con il Mater Olbia Hospital per le attività di Anatomia Patologica, con contestuale presa d'atto delle attività rese dalla Struttura di Anatomia Patologica dell'ASL Gallura nelle annualità pregresse 2022/2023;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario di ASL Gallura n. 202 del 24/07/2025 era stato autorizzato il rinnovo annuale per il 2025 della Convenzione con il Mater Olbia Hospital per le attività di Anatomia Patologica;
- che, nello specifico, le attività oggetto della Convenzione erano quelle della diagnostica istocitopatologica, con l'intenzione di attivare un percorso di mutua collaborazione tra le strutture per l'esecuzione di prestazioni diagnostiche, attraverso la definizione di appositi percorsi e procedure condivise;



- che il ricorso a convenzioni tra Enti diversi è favorito nell'ambito dei più generali interventi di cooperazione per la realizzazione di programmi comuni di interesse sanitario (in particolare linee guida del Ministero della Sanità 2/1996 capitolo 5) a condizione che siano garantite le finalità /mission proprie di ciascun ente e che non vi sia conflitto d'interesse nello svolgimento dell'attività di cui trattasi;
- che il DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di erogare attività professionali a pagamento sia all'interno sia all'esterno delle strutture aziendali richieste da enti terzi e che le stesse siano da considerarsi attività libero-professionali se svolte fuori dall'orario di servizio;
- che con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 326 del 02/10/2025 la ASL Gallura ha adottato il *"Regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività aziendali a pagamento dell'ASL Gallura e presa d'atto dell'accordo relativo al Fondo di perequazione per la Dirigenza Area Sanità previsto dal DPCM 27 marzo 2000"*;
- che il Mater Olbia Hospital ha manifestato la volontà di rinnovare la Convenzione di cui sopra e, contestualmente, ha chiesto all'ASL Gallura continuità nell'erogazione delle prestazioni oggetto del rapporto di collaborazione, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività;
- l'ASL Gallura ha confermato la disponibilità ad effettuare le prestazioni oggetto della convenzione, garantendo l'attività assistenziale, senza soluzione di continuità, nelle more della definizione del presente accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

ART. 1 – Oggetto

L'ASL Gallura si impegna, tramite la propria struttura di Anatomia Patologica, a garantire per il MOH l'esecuzione dell'attività diagnostica di Anatomia Patologica su pazienti in regime di ricovero e/o ambulatoriale, relativa a:

- a) esecuzione degli esami inclusi nel nuovo Nomenclatore Tariffario Regionale;
- b) esecuzione degli esami non inclusi nel nuovo Nomenclatore Tariffario Regionale presenti nella Proposta SIAPEC 2002;
- c) attività di consulenza/seconda opinione;
- d) partecipazione degli specialisti alle attività dei gruppi interdisciplinari oncologici.



ART. 2 – Modalità

La struttura di Anatomia Patologica dell'ASL Gallura si impegna ad effettuare gli esami diagnostici sopra citati a favore dei pazienti del Mater Olbia S.p.A., segnalati, di volta in volta, tramite richiesta scritta ovvero informatizzata (previ specifici accordi a tal fine condivisi tra le due Parti e ARES che, ai sensi della Legge regionale n. 24/2020, detiene la gestione centralizzata dei sistemi informativi, per il tramite del Dipartimento di Sanità Digitale e Innovazione Tecnologica).

La tipologia e il volume degli esami diagnostici saranno definiti attraverso specifico accordo tra i Servizi di Anatomia Patologica, in funzione di una maggiore settorializzazione delle attività e, in ambito oncologico, della attivazione di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali interaziendali condivisi, con la finalità di garantire un'efficiente gestione dei casi reinternalizzando presso il MOH una parte degli esami che attualmente vengono processati presso altre Aziende.

Come da previsioni del MOH, il volume degli esami da internalizzare dovrà essere progressivamente incrementato rispetto all'attività esternalizzata nell'anno 2025, ipotizzando il raggiungimento del 50% nel 2027, per arrivare a coprire l'80% dell'attività nell'annualità 2028.

A tal proposito si ritiene necessaria la presenza in loco di personale medico dell'Asl Gallura (trattasi esclusivamente di Dirigenti Medici) per almeno 12 ore settimanali, in conformità a quanto previsto all'art. 36 del *"Regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività aziendali a pagamento dell'ASL Gallura"* (Deliberazione del Commissario Straordinario n. 326 del 02/10/2025)

Per specifiche esigenze cliniche, infatti, quali la diagnostica intraoperatoria, la struttura di Anatomia Patologica dell'ASL Gallura metterà a disposizione personale medico qualificato specialista in Anatomia Patologica, il quale eseguirà le attività di diagnostica estemporanea al congelatore necessarie per la gestione chirurgica del paziente all'interno degli spazi dell'Anatomia Patologica del MOH, con il supporto del personale TLB del MOH; in alternativa, per specifiche esigenze organizzative e laddove possibile, la diagnostica intraoperatoria potrà essere effettuata presso il P.O. *"Giovanni Paolo II"* dal personale medico e tecnico della SC di Anatomia Patologica. Nel caso in cui i Dirigenti Medici si rechino presso i locali del Mater, non vi sono costi a carico dell'ASL Gallura, ferme le prestazioni del Dirigente Medico.

La struttura di Anatomia Patologica dell'ASL Gallura, su specifica richiesta del MOH, previa autorizzazione della Direzione Medica del Presidio, metterà a disposizione la sala settoria del P.O. *"Giovanni Paolo II"* per l'esecuzione di riscontri diagnostici, che saranno effettuati in tale sede dal personale dell'ASL Gallura.

L'attività di cui al precedente art. 1 verrà effettuata al di fuori dell'orario di servizio, senza pregiudizio per l'attività istituzionale, mediante prestazioni professionali di Dirigenti Medici che abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero-professionale, e sarà sottoposta alla disciplina prevista per l'attività libero professionale di cui all'art. 21. del vigente CCNL Dirigenza medica e veterinaria e dell'art 5 del D.M.S.



31/07/1997. L'impegno orario, variabile in funzione dei carichi di lavoro e delle esigenze correlate alle attività oggetto della Convenzione, sarà determinato come da *"Regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività aziendali a pagamento dell'ASL Gallura"* e, in base alla norma dell'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale 28 febbraio 1997, non potrà essere superiore al 50% dell'orario di servizio effettivamente prestato, anche in applicazione delle norme sulla protezione, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono un massimo di n. 48 h settimanali complessive. Ciascuna parte assume piena ed esclusiva responsabilità per le attività svolte nell'esecuzione del presente accordo.

Nell'espletamento delle attività elencate nell'Art. 1, i Dirigenti Medici saranno affiancati da Tecnici di Laboratorio Biomedico (TLB), afferenti alla SC di Anatomia Patologica dell'ASL Gallura, che abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero-professionale, operanti come personale di supporto diretto secondo le norme definite nel *"Regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività aziendali a pagamento dell'ASL Gallura"*.

ART. 3 – Corrispettivo – Compensi

A fronte dell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il MOH si impegna a corrispondere all'ASL Gallura i compensi stabiliti nel nuovo Tariffario Regionale delle prestazioni.

Specificamente, si farà riferimento al Nomenclatore SIAPEC 2002 per le prestazioni diagnostiche su pazienti ricoverati e per le prestazioni ambulatoriali non comprese nel nuovo Tariffario Regionale.

ART. 4 – Fatturazione

L'ASL Gallura, previa verifica da parte del Servizio Bilancio dei rendiconti trimestrali forniti dalla SC di Anatomia Patologica e formalmente validati, emetterà fattura per le prestazioni erogate, alla quale verrà allegata copia degli stessi rendiconti. Il MOH si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario.

ART. 5 – Periodo di Validità

La presente Convenzione ha validità dal 01/01/2026 e sino al 31/12/2028. È fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di ciascun contraente con preavviso di tre mesi mediante comunicazione da inviare con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata. In tal caso, sia l'ASL Gallura sia il MOH avranno diritto a conseguire il corrispettivo delle prestazioni rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo. Le Parti si riservano di proporre eventuali integrazioni alla presente Convenzione, finalizzate al progressivo raggiungimento dell'integrazione funzionale tra le strutture, anche con l'individuazione di meccanismi di reciprocità nel



supporto diagnostico e di potenziale compensazione economica. L'ASL Gallura si avvale della facoltà di rivedere i termini della presente convenzione, qualora intervengano innovazioni o modifiche di carattere normativo vincolante a livello regionale e/o nazionale, o mutate condizioni operative degli enti, da comunicarsi tramite posta elettronica certificata. Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione si fa espresso riferimento alle norme vigenti. Il rinnovo tacito non è consentito.

ART. 6 - Copertura Assicurativa

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente. Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

ART. 7 – Trattamento dati DPO

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo le previsioni della normativa europea e nazionale specifica di riferimento. Entrambe le parti, relativamente ai dati personali dei pazienti di cui vengano in possesso in funzione della presente Convenzione, sono tenute alla più assoluta riservatezza e si dichiarano vincolate verso chiunque al segreto professionale nonché agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni obbligo derivante dal D.Lgs.vo n. 196/2003, dal Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 Art. 9. Le parti regoleranno i rapporti relativi al trattamento dei dati personali conseguente allo svolgimento del servizio rappresentato nella presente convenzione, con idoneo ed adeguato atto separato conforme alle disposizioni del Reg. UE 2016/679.

ART. 8 – Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Tempio Pausania.

Art. 9 - Disposizioni Finali

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, è soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art 23, comma 1, lett. d) e comma 2, del D.lgs 14/03/2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* come modificato dal D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016

Letto, approvato e sottoscritto



Olbia, **XX/YY/2026**

Per l'ASL Gallura

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Irione

Per la Mater Olbia S.p.A.

Il Legale Rappresentante
Dott. Giovanni Paolo
D'Incecco Bayard de Volo

Allegati:

- Nomenclatore Tariffario Regionale;
- Nomenclatore Tariffario Regionale presenti nella Proposta SIAPEC 2002;
- Conferimento dell'incarico di "Responsabile del trattamento dei dati personali"